

ACCESSO AGLI ATTI

Segnalazione di Romano e Daniela (Comitato Salviamo il Menasciutto – Lombardia) per quel che riguarda l'accesso agli atti il D.lgs 195/2005 che permette a chiunque di conoscere il contenuto degli atti riguardanti un'informazione di carattere ambientale disponibile presso la PA.

La richiesta di accesso agli atti viene fatta non ai sensi della 241/90 ma ai sensi del Dlgs 195/2005

Il diritto di accesso alle informazioni contenute in un documento, reperibile presso una Pubblica Amministrazione (PA), è regolamentato dalla L. 241 del 1990 (art. 22 e seguenti), che espressamente riconosce tale diritto non a tutti i cittadini, ma solo a chi è detentore di un interesse concreto ed attuale alla consultazione del documento stesso.

Occorre però sottolineare che l'**accessibilità delle informazioni in materia ambientale** è regolamentata diversamente e con meno restrizioni rispetto alla 241/90. Infatti il D. Lgs. 195 del 2005 trae origine dall'art. 14, c. 3 della legge 349 del 1986, che consente a CHIUNQUE di conoscere il contenuto degli atti riguardanti un'informazione di carattere ambientale disponibile presso la PA.

L'informazione ambientale ha un contenuto preciso e determinato che il D. Lgs. 195 indica all'art. 2, comma 1, lett. a come: "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonchè le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)."

L'accesso alle informazioni in materie ambientali è assolutamente gratuito ed è previsto il pagamento soltanto delle copie del documento (copia semplice o conforme all'originale e in questo caso anche il pagamento della relativa imposta di bollo) all'ufficio della PA competente.

Le uniche limitazioni poste dal D. Lgs. 195/05 sono indicate espressamente all'art. 5, che nega l'accesso quando l'informazione richiesta è:

- detenuta da un ufficio diverso rispetto a quello a cui è stata inoltrata la richiesta, in questo caso la PA deve però provvedere a indicare presso quale ente è reperibile l'informazione;
- manifestamente irragionevole, eccessivamente generica oppure quando sia su dati incompleti o in corso di completamento;
- pregiudizievole per un'autorità pubblica; per le relazioni internazionali; per lo svolgimento di procedimenti giudiziari (...);
- pregiudizievole per la tutela dell'ambiente o del paesaggio.